

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ENDRICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1973

Estensione ai reati commessi col mezzo della radio o della televisione degli articoli 12, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa

ONOREVOLI SENATORI. — In materia di reati commessi col mezzo della stampa la legge 8 febbraio 1948, n. 47, ha previsto una forma atipica di procedimento direttissimo (articolo 21), ha inasprito (art. 13) la pena comminata dall'articolo 595 del codice penale per il reato di diffamazione consistente nell'attribuzione d'un fatto determinato, ha stabilito (art. 12) che la persona offesa dal reato di diffamazione può richiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore a disporre che i procedimenti penali concernenti i reati commessi col mezzo della stampa si svolgano con particolare speditezza e che la punizione del reato di diffamazione commesso col predetto mezzo sia particolarmente severa postulano che, *a fortiori*, tale normativa si applichi anche nel caso di

reato commesso col mezzo della radio o della televisione.

La predetta normativa trova giustificazione, per quanto attiene ai reati commessi mediante la stampa, nel fatto che quest'ultima è un mezzo a carattere diffusivo; chi se ne serve per infrangere la legge penale arreca all'ordine giuridico un turbamento assai grave e gravissima è la menomazione del patrimonio morale di chi viene diffamato su un giornale, una rivista, un libro, eccetera. Ciò premesso, è assurdo che norme che si applicano, ad esempio, nel caso che il mezzo impiegato sia un giornale che non varca i confini del mandamento o della provincia non trovino applicazione quando il reato sia commesso nel corso d'una trasmissione radiofonica o televisiva, che è percepita da centinaia di migliaia o da milioni di persone.

Adattando ai reati commessi col mezzo della radio o della televisione il disposto del-

l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il presente disegno di legge stabilisce che il concessionario del servizio di radiodiffusione o di televisione è civilmente responsabile in solido con l'autore o con gli autori del reato.

Tenuto conto della svalutazione subita dalla moneta, si ritiene opportuno che venga quadruplicato il minimo della multa, cumulativa con la reclusione, di cui all'articolo 13 della predetta legge 8 febbraio 1948, n. 47.

È appena il caso d'avvertire che il secondo comma dell'articolo 21 della legge stessa

(« Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore ») è ormai superfluo e potrebbe benissimo essere soppresso, avendo la Corte costituzionale dichiarato illegittimi il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 del codice di procedura penale.

È palese la necessità che sia esteso alle trasmissioni radiofoniche e televisive il diritto di chiedere e d'ottenere la rettifica, disciplinato dall'articolo 8 della legge sulla stampa; ma esiste già in proposito un disegno di legge (n. 12) d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri ed altri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 12, 13 (come modificato dall'articolo 3 della presente legge) e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, si applicano anche quando i reati sono commessi col mezzo del servizio di radiodiffusione o di televisione.

Art. 2.

Per i reati commessi col mezzo del servizio di radiodiffusione o di televisione il concessionario del servizio è civilmente responsabile in solido con l'autore o con gli autori del reato.

Art. 3.

Nell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, le parole « multa non inferiore a lire centomila » sono sostituite dalle seguenti: « multa non inferiore a lire quattrocentomila ».